

Codice A1703B

D.D. 28 settembre 2022, n. 760

D.LGS n. 19/2021. Spese per il potenziamento del servizio fitosanitario per le attività di protezione delle piante. Fornitura di consumabili monouso Eppendorf. Procedura di acquisizione mediante trattativa diretta ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) L. 120/2020 e s.m.i con utilizzo del Mepa. CIG: Z4C37822C1. Determinazione dirigenziale a contrarre e di affidamento. Spesa di euro 2.089,49 (Impegno n. 6593/2022 sul..



ATTO DD 760/A1703B/2022

DEL 28/09/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

OGGETTO: D.LGS n. 19/2021. Spese per il potenziamento del servizio fitosanitario per le attività di protezione delle piante. Fornitura di consumabili monouso Eppendorf. Procedura di acquisizione mediante trattativa diretta ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) L. 120/2020 e s.m.i con utilizzo del Mepa. CIG: Z4C37822C1. Determinazione dirigenziale a contrarre e di affidamento. Spesa di euro 2.089,49 (Impegno n. 6593/2022 sul capitolo di spesa 136066/2022). Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022.

Dato atto che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 4-439 del 29.10.2019 “Riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014 e sm.i. e D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e s.m.i. ”, ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari, supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile, ricerche e sperimentazioni fitosanitarie.

Il D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625” ha aggiornato la normativa nazionale per la protezione delle piante dagli organismi nocivi.

Visto il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai

controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio.

Considerato che il sopracitato Reg. (UE) 2017/625 stabilisce agli artt. 37-42 i requisiti dei laboratori ufficiali e tra questi, quale condizione obbligatoria per la designazione di tutti i laboratori ufficiali di controllo ivi inclusi i laboratori fitosanitari, l'accreditamento ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

I Consumabili Monouso Eppendorf sono utilizzati dal Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici per le seguenti attività:

- analisi di laboratorio e indagini fitosanitarie nell'ambito dei Programmi d'indagine ufficiale sugli organismi nocivi previsti dal Reg. (UE) 2017/625, dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19;
- vigilanza fitosanitaria prevista dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 e dai Decreti di lotta obbligatoria;
- ring-test interlaboratorio dei Progetti Arnadia e ASPROPI (finanziati dal MiPAAF) finalizzati alla validazione di diversi protocolli di riferimento nazionali;
- analisi di laboratorio per individuare eventuali organismi nocivi presenti nelle liste di quarantena diffuse dall'OEPP (Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes) e per evitare la loro diffusione sul territorio nazionale ed internazionale.

Nel caso specifico, su precisa indicazione dei tecnici di laboratorio, si devono acquistare prodotti delle case Produttrici Eppendorf e non prodotti equivalenti poiché, nel tempo tali materiali hanno dimostrato empiricamente una miglior ripetibilità ed affidabilità nei risultati analitici in particolar modo per quanto riguarda le membrane dei filtri che sembra non aver dato alcun problema di interferenza analitica.

Visto il D.L. 95/2012, l'art. 58 del D.lgs. 50/2016, la L. 296/2006, il D.L. 52/2012 e la L. 135/2012 che regolano le acquisizioni tramite CONSIP e il Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA).

Visto l'art.1 D.L. 76 del 16/7/2020 convertito in legge 120/2020 e s.m.i. che prevede procedure semplificate di affidamento per i contratti sotto soglia comunitaria ed in particolare il comma 2, lettera a), prevede la possibilità di "affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.

Verificato che Consip S.p.A. a tutt'oggi non ha stipulato alcuna convenzione per forniture e servizi comparabili con l'oggetto del presente affidamento e dato atto che qualora la stessa Consip, nelle more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, l'Amministrazione regionale si riserva di non pervenire alla stipula dei contratti;

Preso atto dei contenuti della circolare esplicativa n. prot. 6107/A10000 del 04/04/2017 avente ad oggetto: "Indicazioni operative sugli appalti sotto soglia".

Visto altresì l'art. 30 del D.Lgs 50/2016 che stabilisce che negli affidamenti le stazioni appaltanti rispettino i principi di economicità, efficacia e tempestività

Ritenuto pertanto opportuno avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con la predisposizione di una TD (trattativa diretta) per l'affidamento della fornitura di Consumabili Monouso Eppendorf

Preso atto che:

è stata avviata la procedura di acquisizione diretta, ai sensi dell'articolo 1 com.2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella legge 120/2020 e s.m.i., mediante trattativa diretta, con utilizzo del Mercato elettronico della PA;

è stato individuato quale operatore economico la Società EPPENDORF s.r.l. con sede legale in via Bracco 6, 20159 MILANO (MI) - P.IVA e Cod. Fiscale 10767630154 abilitato con il codice CPV 33696500-0 al Bando "Beni" nella categoria merceologica Antisettici e disinfettanti, prodotti chimici, reagenti non diagnostici e gas tecnici" presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, sulla base della natura dei beni richiesti ed in base al fatto che la società è la casa madre produttrice di tali beni che risultano essere più conformi alle esigenze del Laboratorio di Diagnostica molecolare del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico scientifici;

è stata indetta una T.D. (trattativa diretta) n. 3174622 con la quale è stato invitato l'operatore economico EPPENDORF s.r.l. con sede legale in via Bracco 6, 20159 MILANO (MI) - P.IVA e Cod. Fiscale 10767630154 abilitato con il codice CPV 33696500-0 al Bando "Beni" nella categoria merceologica Antisettici e disinfettanti, prodotti chimici, reagenti non diagnostici e gas tecnici" a negoziare l'offerta per la fornitura di consumabili monouso Eppendorf fissando la spesa presunta di euro 2.287,00 IVA esclusa allegando sul portale Mepa la seguente documentazione di gara:

- a. Condizioni Particolari di Contratto;
- b. Lista di Fornitura;
- c. Patto di integrità dei contratti pubblici Regione Piemonte;
- d. Modello per la tracciabilità sui flussi Finanziari;
- e. D.G.U.E.

Scaduti i termini per la trattativa diretta l'operatore economico EPPENDORF s.r.l ha presentato un'offerta pari ad euro 1.712,70 IVA esclusa per la fornitura di consumabili monouso Eppendorf.

Dato atto che l'offerta economica presentata dalla società EPPENDORF s.r.l:

- sotto il profilo tecnico, corrisponde a quanto dettagliatamente indicato dal Settore fitosanitario e servizi tecnico scientifici nel capitolato tecnico allegato alla presente determina dirigenziale;
- sotto il profilo economico, il prezzo per la fornitura di consumabili monouso è da ritenersi congruo in relazione alla natura tecnica dei beni richiesti dall'Amministrazione regionale ed in relazione ai prezzi di mercato applicati per servizi in opera e forniture analoghe effettuate in passato.

Dato atto che sono state rispettate le fasi delle procedure di affidamento, come previsto dall'art. 32 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Ritenuto opportuno di:

- approvare l'offerta economica di euro 1.712,70 IVA esclusa presentata dall'operatore economico EPPENDORF s.r.l. con sede legale in via Bracco 6, 20159 MILANO (MI) - P.IVA e Cod. Fiscale 10767630154 per la fornitura di consumabili monouso Eppendorf al termine della trattativa

diretta n. 3174622 con utilizzo del MEPA;

- aggiudicare, tramite ricorso alla procedura di acquisizione mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art 1 com.2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella legge 120/2020 e s.m.i, alla società EPPENDORF s.r.l. con sede legale in via Bracco 6, 20159 MILANO (MI) - P.IVA e Cod. Fiscale 10767630154 per la fornitura di consumabili monouso Eppendorf per una spesa di euro 1.712,70 IVA esclusa;
- affidare, mediante la procedura di trattativa diretta n. 3174622 sul mercato elettronico della P.A., all'operatore economico EPPENDORF s.r.l. con sede legale in via Bracco 6, 20159 MILANO (MI) - P.IVA e Cod. Fiscale 10767630154 abilitato con il codice CPV 33696500-0 al Bando "Beni" nella categoria merceologica Antisettici e disinfettanti, prodotti chimici, reagenti non diagnostici e gas tecnici" la fornitura di consumabili monouso Eppendorf, per una spesa effettiva di euro 1.712,70 IVA esclusa;
- di prendere atto che, come indicato nei dati relativi all'offerta riportati nel documento di stipula, i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 95, comma 10, del D.lgs.50/2016 e s.m.i, per l'esecuzione del presente affidamento, non sono specificati in offerta e pertanto si intendono assolti dall'operatore economico;
- redigere il DUVRI congiunto, qualora venga riscontrata la presenza di rischi in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3-bis del D.lgs n. 81/2008 ed integrato dal D.lgs n. 106/2009, 3-bis del D.lgs n. 81/2008 ed integrato dal D.lgs n. 106/2009;
- procedere ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla stipula del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della società EPPENDORF s.r.l per la fornitura di consumabili monouso Eppendorf;
- identificare, ai fini di quanto previsto dall'art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, quali elementi essenziali dello stipulando contratto di fornitura, le disposizioni contenute
- nelle Condizioni Particolari di Contratto e nella Lista di Fornitura allegati alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;
- approvare lo schema di documento di stipula contenente i dati della trattativa diretta n.**3174622** con relativo importo del compenso, predisposta dalla stazione appaltante ed i relativi dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva, allegato alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;
- individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, quale "Responsabile unico del Procedimento" (R.U.P.), la Dr.ssa Luisa Ricci, Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
- stabilire che per il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 31 com.4 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto stabilito al punto 8.1 lett.b) delle linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti: "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), Dr.ssa Luisa Ricci, avendo le competenze tecniche, assume la funzione di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) avvalendosi anche del supporto tecnico del funzionario Dr.ssa Giovanna Mason in servizio c/o il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
- stabilire che il contratto per l'acquisto di la di consumabili monouso Eppendorf si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente sarà notificato ed inviato all'affidatario attraverso la Piattaforma MePa utilizzando il canale "Comunicazioni";

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Visto il Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta

regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18".

Vista la Legge regionale 24 aprile 2022 n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)".

Vista la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024".

Vista la Legge regionale 02 agosto 2022, n. 13 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024".

Vista la DGR n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2022-2024.

Stabilito che la spesa di euro 2.089,49 (di cui euro 376,79 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972) per la fornitura di consumabili monouso Eppendorf, trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 6593/2022 di euro 104.926,36 sul capitolo di spesa 136066/2022 (Missione 16 - Programma 1603) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022 - assunto in favore di beneficiari plurimi (classe soggetto) per il potenziamento del servizio fitosanitario e per le attività di protezione delle piante per il 2022.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2022 euro 2.089,49.

Accertato che l'Impegno riclassificato n. 6593/2022, utilizzato fino alla concorrenza di euro 98.491,25, presenta una disponibilità finanziaria di euro 6.435,11, finanziata dal Fondo pluriennale vincolato (Accertamento n. 2030/2019 sul capitolo di entrata 24040/2019 - ordinativo di incasso n. 15694 del 08.11.2019 con quietanza n. 17626 del 13.11.2019) e da riaccertamento ordinario dei residui (Impegno n. 2021/5878) al 31.12.2021 di cui alla D.G.R. n. 33-4848 del 31.03.2022 e D.G.R. n. 38-4969 del 29.04.2022.

Stabilito che la liquidazione di euro 2.089,49 sul capitolo di spesa 136066/2022 in favore dell'operatore economico Eppendorf S.r.l, sarà effettuata a regolare esecuzione della fornitura, secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato alla fornitura di Consumabili monouso Eppendorf il seguente codice identificativo di gara (CIG) n. **Z4C37822C1**.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28/07/08 "disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- visto il d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e smi in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- visto il D.Lgs n. 50/2016 e smi "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- visto il D.lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50"
- vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni);
- vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"
- vista la DGR n. 15-4621 del 04 febbraio 2022 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396";
- vista la DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000";
- vista la DGR n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- vista la DGR n. 1-3361 del 14.06.2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";
- vista la DGR 29 aprile 2022, n. 1-4936 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte;
- Attestato che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
- Attestata altresì la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di:

1. individuare quale operatore economico la Società EPPENDORF s.r.l. con sede legale in via Bracco 6, 20159 MILANO (MI) - P.IVA e Cod. Fiscale 10767630154 abilitato con il codice CPV 33696500-0 al Bando “Beni” nella categoria merceologica Antisettici e disinfettanti, prodotti chimici, reagenti non diagnostici e gas tecnici” presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, sulla base della natura dei beni richiesti ed in base al fatto che la società è la casa madre produttrice di tali beni che risultano essere più conformi alle esigenze del Laboratorio di Diagnostica molecolare del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico scientifici;

2. approvare l'offerta economica di euro 1.712,70 IVA esclusa presentata dall'operatore economico EPPENDORF s.r.l. con sede legale in via Bracco 6, 20159 MILANO (MI) - P.IVA e Cod. Fiscale 10767630154 per la fornitura di consumabili monouso Eppendorf al termine della trattativa diretta n. 3174622 con utilizzo del MEPA;

3. aggiudicare, tramite ricorso alla procedura di acquisizione mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art 1 com.2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella legge 120/2020 e s.m.i, alla società EPPENDORF s.r.l. con sede legale in via Bracco 6, 20159 MILANO (MI) - P.IVA e Cod. Fiscale 10767630154 per la fornitura di consumabili monouso Eppendorf per una spesa di euro 1.712,70 IVA esclusa;

4. affidare, mediante la procedura di trattativa diretta n. 3174622 sul mercato elettronico della P.A., all'operatore economico EPPENDORF s.r.l. con sede legale in via Bracco 6, 20159 MILANO (MI) - P.IVA e Cod. Fiscale 10767630154 abilitato con il codice CPV 33696500-0 al Bando “Beni” nella categoria merceologica Antisettici e disinfettanti, prodotti chimici, reagenti non diagnostici e gas tecnici” la fornitura di consumabili monouso Eppendorf, per una spesa effettiva di euro 1.712,70 IVA esclusa;

5. di prendere atto che, come indicato nei dati relativi all'offerta riportati nel documento di stipula, i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 95, comma 10, del D.lgs.50/2016 e s.m.i, per l'esecuzione del presente affidamento, non sono specificati in offerta e pertanto si intendono assolti dall'operatore economico;

6. procedere ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla stipula del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della società EPPENDORF s.r.l per la fornitura di consumabili monouso Eppendorf;

7. allegare alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione di gara utilizzata all'interno della T.D. (trattativa diretta) n. 3174622:

- a. Condizioni Particolari di Contratto;
- b. Lista di Fornitura;
- c. Patto di integrità dei contratti pubblici Regione Piemonte;
- d. Modello per la tracciabilità sui flussi Finanziari;
- e. D.G.U.E.

8. allegare alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale lo schema di documento di stipula contenente i dati della trattativa diretta n. 3174622 predisposta dalla stazione appaltante con relativo importo del compenso, predisposta dalla stazione appaltante ed i relativi dati

dell'offerta aggiudicata in via definitiva;

9. individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, quale "Responsabile unico del Procedimento" (R.U.P.), la Dr.ssa Luisa Ricci, Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;

10. stabilire che per il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 31 com.4 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto stabilito al punto 8.1 lett.b) delle linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti: "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), Dr.ssa Luisa Ricci, avendo le competenze tecniche, assume la funzione di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) avvalendosi anche del supporto tecnico del funzionario Dr.ssa Giovanna Mason in servizio c/o il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;

12. stabilire che il contratto per l'acquisto di la di consumabili monouso Eppendorf si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente sarà notificato ed inviato all'affidatario attraverso la Piattaforma MePa utilizzando il canale "Comunicazioni";

13. stabilire che la spesa di euro 2.089,49 (di cui euro 376,79 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972) per la fornitura di consumabili monouso Eppendorf, trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 6593/2022 di euro 104.926,36 sul capitolo di spesa 136066/2022 (Missione 16 - Programma 1603) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022 - assunto in favore di beneficiari plurimi (classe soggetto) per il potenziamento del servizio fitosanitario per le attività di protezione delle piante per il 2022 - utilizzato fino alla concorrenza di euro 98.491,25 che presenta una disponibilità finanziaria di euro 6.435,11

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2022 euro 2.089,49;

14. stabilire che la liquidazione di euro 2.089,49 sul capitolo di spesa 136066/2022 in favore dell'operatore economico Eppendorf S.r.l, sarà effettuata a regolare esecuzione della fornitura, secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010, nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) e comma 2, e dell'art. 37 del d.lgs n. 33/2013 e s.m.i.;

Dati di amministrazione trasparente:

Beneficiario: EPPENDORF s.r.l. con sede legale in via Bracco 6, 20159 MILANO (MI) - P.IVA e Cod. Fiscale 10767630154

Importo: euro 2.089,49 IVA inclusa

Dirigente responsabile: Dr. ssa Luisa Ricci

Modalità Individuazione Beneficiario: Procedura di acquisizione diretta mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art 1 com.2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in nella legge 120/2020 e s.m.i. con utilizzo del MePa.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto dall'art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-
scientifici)

Firmato digitalmente da Luisa Ricci

Allegato

Contratto per il la “FORNITURA DI CONSUMABILI MONOUSO EPPENDORF.”

Trattativa Diretta MEPA n. 3174622

CIG Z4C37822C1

CPV prevalente 38437000-7 Pipette da laboratorio e accessori

TRA

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/08, dal Dirigente *pro-tempore* del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici dr.ssa Ricci Luisa nata a _____ il _____, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Settore stesso – sito in Torino – di seguito denominata “Il Committente”;

E

Società EPPENDORF s.r.l. con sede legale in via Bracco 6, 20159 MILANO (MI) - P.IVA e Cod. Fiscale 10767630154, in persona del Rappresentante Legale *pro-tempore*, _____ nata a _____ il _____ che di seguito per brevità verrà indicato come “Affidatario”;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE

Il Committente come sopra rappresentato, incarica l’Affidatario che, come sopra rappresentato, che dichiara di accettare, la “Fornitura di Consumabili Monouso Eppendorf”

L’affidamento del Servizio è concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente contratto che l’Affidatario, dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte.

La fornitura dovrà essere consegnata presso la sede della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici di Via Livorno, 60, c/o Environment Park Palazzina A2L - 10144 Torino (TO):

L’affidatario deve essere in grado **entro 60 gg lavorativi** dalla data di stipula del presente contratto di provvedere alla consegna dei beni. Il non rispetto di tale termine causerà risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), con espressa diffida ad adempiere inviata dalla Stazione Appaltante con posta certificata. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all’indirizzo del affidatario.

I termini relativi alla fornitura decorreranno a partire dalla data di stipulazione del contratto, documento informatico sottoscritto a mezzo di Firma Digitale dal Committente ed inviato attraverso il Sistema Mepa – Comunicazioni all’affidatario come previsto dalle “REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONSIP S.p.A.

In caso di ritardo nella consegna il Committente applicherà all'affidatario una penale pari all'1% dell'importo complessivo del servizio, per ogni decade di ingiustificato ritardo, da trattarsi direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto.

La fornitura dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto che **dovrà contenere:**

- il numero TD;
- il numero di CIG
- l'indicazione della Sede di consegna;
- l'indicazione dei prodotti consegnati e delle rispettive quantità.

Il ritiro da parte della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non solleva il fornitore contraente da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna.

ART. 2 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del servizio oggetto del presente contratto, pari ad euro ***Duemila Ottantanove//49 (2.089//49)*** ogni onere fiscale incluso, sarà liquidato dopo la consegna della fornitura e seguito del collaudo tecnico effettuato dai tecnici del Settore Fitosanitario comprovante il reale corrispondenza con i prodotti richiesti, e all'emissione dell'attestazione della regolare esecuzione della fornitura, previa presentazione al Committente di regolare fattura redatta in formato elettronico.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Affidatario accetta il corrispettivo pattuito e contestualmente, si impegna ad escludere ogni forma di revisione del corrispettivo stesso.

Restano a carico dell'Affidatario, poiché già ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi connessi alle attività oggetto del presente contratto.

ART. 3 – CONDIZIONI DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

L'Affidatario si obbliga ad eseguire il servizio a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.

Sono a carico dell'Affidatario:

- a. le spese di imballo, scarico e consegna al piano presso le Strutture del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici ed ogni onere accessorio e rischio relativi alla fornitura oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria o comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento;
- b. le eventuali spese necessarie per la verifica di conformità dei prodotti forniti;
- c. la fornitura in modalità informatica (cd, dvd, ecc) delle schede di sicurezza e di ogni altra documentazione necessaria o richiesta dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici ai fini del corretto utilizzo dei prodotti offerti.

Sono a carico dell'Affidatario l'imposta di bollo e di registro del contratto, eventualmente dovute, e sono da intendersi incluse nel prezzo.

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla fornitura. L'Affidatario si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. L'Affidatario deve essere in regola con gli obblighi relativi al

pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.

ART. 4 - ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI

Alla consegna della fornitura verrà effettuato un controllo preliminare sulla corrispondenza tra quanto consegnato e quanto indicato sul documento di trasporto e sull'integrità degli imballi, verificando l'assenza di lacerazioni o manomissioni. La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il fornitore contraente dal rispondere ad eventuali contestazioni da parte del punto ordinante che potrebbero insorgere in relazione a vizi riscontrabili solo all'atto dell'utilizzo del bene.

L'effettiva verifica sulla qualità, quantità, scadenza e corrispondenza del bene consegnato con l'offerta accettata dal punto ordinante verrà effettuato dal personale incaricato della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna, da considerarsi “termine per l'accertamento della conformità della merce”. Decorso tale termine senza che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici abbia sollevato eccezioni il bene consegnato si intende conforme e quindi accettato.

La merce non accettata per non conformità resterà a disposizione del fornitore contraente a suo esclusivo rischio e pericolo e dovrà altresì, a sua cura e spese, essere ritirata dal luogo di consegna e sostituita con altra della qualità prescritta, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di non conformità inviata a mezzo PEC da parte del punto ordinante. Decorso detto termine, la merce sarà smaltita e le spese di smaltimento saranno a carico del Fornitore contraente.

La mancata sostituzione della merce da parte del fornitore contraente, nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, sarà considerata quale “mancata consegna” e la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici avrà diritto ad agire mediante l'applicazione delle penali previste all'art. 7 delle presenti condizioni particolari di fornitura.

ART. 5- TERMINI E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO

L'Affidatario dovrà emettere fattura in formato elettronico in una o più soluzioni ad avvenuta consegna dei beni. Le fatture dovranno contenere le seguenti voci:

- il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara) relativo alla fornitura n. **Z4C37822C1**;
- il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura del servizio ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento;
- il numero di Trattativa Diretta MEPA che nel caso specifico è il numero **3174622**;
- gli estremi della determina di impegno di spesa, i prezzi unitari e il prezzo complessivo;
- la dicitura “scissione del pagamento” ai sensi del nuovo meccanismo denominato “Split Payment” (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario) normato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)";

Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico sul Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al seguente **codice univoco ufficio IPA F7XJX1**.

Le fatture emesse dovranno essere intestata alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, Partita IVA 02843860012 – Codice Fiscale 80087670016 - Via Livorno, 60 c/o Environment Park, 10143 TORINO.

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che l'Affidatario possa sollevare riserve o eccezioni.

Il corrispettivo per la fornitura eseguita sarà pagato a **30 giorni dalla data di arrivo della fattura sul Sistema di Interscambio (S.d.I) del portale della fatturazione elettronica** da parte della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici.

Il pagamento del corrispettivo della fornitura è subordinato alla regolare esecuzione della fornitura secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, nonché alla regolarità contributiva dell'Affidatario attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), acquisito d'ufficio dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici. In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte dell'Affidatario, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile così come previsto dall' art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

Nel caso di contestazione della fattura da parte della Regione Piemonte, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

L'Affidatario ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

ART. 6– PENALI E PROCEDURE

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella realizzazione del servizio rispetto ai termini previsti all'art. 4 delle presenti condizioni particolari di fornitura del servizio, l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale e comunque un importo non inferiore a 15 euro.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali comprensivi dei ritardi che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti verranno contestati dall'Affidatario per iscritto tramite PEC. L'Affidatario, dovrà comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici le proprie deduzioni nel termine massimo di **5 (cinque)** giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni a giudizio della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate.

Oltre le ipotesi di ritardo nell'esecuzione del servizio o di realizzazione non conforme in ogni altro caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici provvederà all'applicazione delle penali negli importi e con la procedura indicata nel presente articolo.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo del corrispettivo contrattuale, poiché, superato tale limite, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà procedere alla risoluzione contrattuale, e all'esecuzione in danno all'esecutore inadempiente ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

In presenza di penalità a carico dell'affidatario, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici tratterà l'importo corrispondente alla penale dalla liquidazione del corrispettivo contrattuale.

ART. 7- RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà recedere dal contratto, comunicando mediante Pec all'Affidatario la propria decisione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 cod. civ. (Recesso unilaterale dal contratto), tenendo indenne l'Affidatario delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni lavorativi da darsi mediante Pec, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti nelle seguenti ipotesi:

- a. per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario;
- b. per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- c. per cessione del contratto o subappalto da parte dell'Affidatario che non risultano autorizzati dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici;
- d. qualora l'Affidatario non reintegri le cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- e. l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'ammontare del corrispettivo contrattuale.

Qualora la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sull'Affidatario al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, l'Affidatario è tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altro fornitore.

Il contratto potrà inoltre essere risolto:

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non dipendenti dalla volontà della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto;
- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all'Affidatario, ai sensi dell'art. 1672 cod. civ.

Nelle ipotesi indicate ai punti precedenti, la risoluzione avviene di diritto non appena la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, concluso il relativo procedimento, disponga di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione mediante Pec al Fornitore. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo dell'Affidatario.

ART. 8- EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO

Con la risoluzione del contratto per cause imputabili all'Affidatario sorge in capo alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici il diritto ad affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno dell'Affidatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene comunicato all'Affidatario inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate al nuovo Affidatario e degli importi contrattuali relativi.

All'Affidatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono trattenute da eventuali crediti dell'Affidatario inadempiente. Nel caso di minor spesa nulla compete all'Affidatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Affidatario inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 9- RISERVATEZZA

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni compresi i dati tecnici, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi 1 e 2, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.

L'Affidatario potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Affidatario medesimo a gare e appalti.

ART. 10 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR 2016/679

I dati personali forniti dall'Affidatario alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione

ne di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”;

i dati personali riferiti all’Affidatario verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità e per lo svolgimento delle fasi e delle attività preliminari alla stipulazione del contratto inerente la “Fornitura di Consumabili monouso eppendorf”; per una corretta gestione contrattuale e per adempiere a tutti gli obblighi di legge e per le finalità amministrative previste dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i, tali dati saranno comunicati alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;

i dati personali riferiti all’Affidatario saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

in riferimento al comma 3 del presente articolo, nell’ambito della fornitura oggetto delle presenti condizioni particolari di contratto, i soggetti preposti al trattamento dei dati personali, ai quali saranno comunicati potrebbero appartenere alle seguenti categorie:

1. dipendenti pubblici e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche relative al rapporto contrattuale che si andrà ad instaurare;
2. istituti di credito per le operazioni di incassi e pagamenti;
3. soggetti esterni per eventuali attività da svolgere legate alla perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
4. corrieri, spedizionieri e depositari ed altra società di servizi funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale;
5. altre autorità e/o amministrazioni pubbliche per l’adempimento di ogni obbligo di legge;

il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente con la Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici. Un eventuale rifiuto di conferire i dati personali, pertanto, comporterà l’impossibilità di iniziare o proseguire il rapporto contrattuale con la Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici;

i dati riferiti all’Affidatario resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);

i dati personali riferiti Affidatario sono conservati, per il periodo 12 anni (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell’Ente – Regione Piemonte);

i dati personali riferiti all’Affidatario non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;

i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it piazza Castello 165, 10121 Torino;

il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile pro-tempore del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici e domiciliato presso la sede operativa del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici - via Livorno, 60 10100 Torino;

il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte (comunicazione@csi.it - protocollo@cert.csi.it);

L'Affidatario potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

ART. 12 – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E PATTO DI INTEGRITA' DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto:

a) dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte, approvato con DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022 (consultabile al sito <https://trasparenza.regione.piemonte.it/pl/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>), in attuazione della Legge 190/2012, per ciò che riguarda in particolare le seguenti Misure di prevenzione obbligatorie:

- Misure Trattamento del rischio - 4.1
 - Codice di comportamento approvato con DGR 1-1717 del 13 Luglio 2015;
 - Divieti post-employment: svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors);

b) Patto di integrità degli Appalti della Regione Piemonte approvato con D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021.

La violazione delle disposizioni contenute nelle sopra indicate Misure da parte dell'Appaltatore comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto.

ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

L'Affidatario deve comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non esegue alcun pagamento l'Affidatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

L'Affidatario deve trasmettere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.

ART. 14 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

ART. 15 – ONERI DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso e i conseguenti oneri saranno a carico della parte che ne faccia richiesta.

L'imposta di bollo è a carico dell'aggiudicatario ed è dovuta per qualunque forma di stipula del contratto, anche per le scritture private non registrate, secondo quanto previsto dal DPR n. 642/1972.

Il Committente

Il Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici

Dr.ssa Luisa Ricci

(Firmato in digitale ai sensi Degli artt. 21 e 23 D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)

Procedura di affidamento mediante procedura negoziata con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di
“CONSUMABILI MONOUSO EPPENDORF.”
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DELLA TD N. 3174622

Le Condizioni del Contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore contraente sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto, con altre disposizioni contenute nelle **Condizioni Generali di Contratto relative al Bando “Beni” nella categoria merceologica “Vetreteria e monouso” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione**

CPV Prevalente: 38437000-7 Pipette da laboratorio e accessori

CIG: Z4C37822C1

INDICE

ART. 1	OGGETTO
ART. 2	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA E TERMINI
ART. 3	GARANZIE
ART. 4	CONDIZIONI DELLA FORNITURA - E PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
ART. 5	CONSEGNA DELLA FORNITURA
ART. 6	ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI
ART. 7	TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO
ART. 8	PENALI
ART. 9	RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART. 10	EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO
ART. 11	RISERVATEZZA
ART. 12	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR 2016/679
ART. 13	OBBLIGHI IN CAPO AL FORNITORE CONTRAENTE IN MATERIA DI DATI PERSONALI
ART. 14	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E PATTO DI INTEGRITA' DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI
ART. 15	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 16	FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Costituiscono parte integrante del presente documento i seguenti allegati:

➤ ALLEGATO A “Lista Di Fornitura e sedi di consegna Consumabili Monouso Eppendorf.”;

PREMESSA - RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Le richieste di eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto delle presenti condizioni particolari di fornitura e dei suoi allegati, formulate in lingua italiana e recanti l'indicazione dell'oggetto e del numero di TD, dovranno essere trasmesse **esclusivamente a mezzo portale Me.pa.**

E' pertanto onere dei Concorrenti visitare il suddetto portale acquistinretepa.it prima della presentazione della propria offerta, onde verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni.

- Il Responsabile della presente procedura di gara è il Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici Dr.ssa Luisa Ricci (tel. 011.4322917 fax. 011.4323710 e-mail luisa.ricci@regione.piemonte.it.)
- E' individuato quale R.U.P. (Responsabile unico del procedimento) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, la Dr.ssa Luisa Ricci, Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici
- Il referente amministrativo della procedura in oggetto è la sig. Gabriella Galeotti (tel. 011.4323733 e-mail: gabriella.galeotti@regione.piemonte.it)
- Il referente tecnico della presente procedura è la la Dr.ssa Giovanna Mason Tel 011-432.5067; e-mail: giovanna.mason@regione.piemonte.it;

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990 (e dall'art. 8 della L.R. n. 14 del 14.10.2014), per il termine del procedimento si rinvia a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del Codice dei Contratti Pubblici, il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni e/o giustificazioni.

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto della presente procedura di acquisizione diretta ai sensi dell'art.1 com.2 lett.a) del d.l 76/2020 convertito nella L 120/2020 espletata mediante TD sul Mercato Elettronico di Consip S.p.a., è la fornitura di Consumabili Monouso Eppendorf come meglio dettagliato nella - Lista di Fornitura

Importo presunto fornitura IVA esclusa :

lotto	CPV Prevalente	CIG	Importo presunto fornitura al netto IVA
Fornitura di Consumabili Monouso Eppendorf.	38437000-7	Z4C37822C1	2.287,00 euro

I prodotti offerti devono essere conformi alle caratteristiche descritte nelle tabelle allegate

ALLEGATO A "Lista Di Fornitura e sedi di consegna Consumabili Monouso Eppendorf."

che fanno parte integrante delle presenti condizioni particolari di fornitura.

All'aggiudicatario provvisorio potrà essere richiesto di produrre la documentazione tecnica comprovante l'idoneità dei prodotti offerti in sede di TD.

I prodotti offerti:

- a) devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, anche se sopravvenute alla stipula del contratto, per quanto attiene alla produzione, all'importazione ed alla immissione in commercio;
- b) devono essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto;
- c) qualora nella descrizione del prodotto richiesto dalla Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici sia menzionato un confezionamento, questo è da intendersi non vincolante con le seguenti prescrizioni a pena di esclusione:
 - Qualora sia riportato nella tabella il confezionamento richiesto questo è da intendersi come confezionamento massimo che il fornitore deve offrire.
 - Qualora il confezionamento primario sia richiesto "confezionato singolarmente" questo è da intendersi vincolante.
 - Per ogni sede di consegna dovranno essere consegnate confezioni integre; nelle confezioni dovranno essere rispettate tutte le indicazioni previste dalle condizioni di fornitura e dalla normativa in vigore.
 - Il numero di confezioni dovrà essere idoneo a coprire il fabbisogno richiesto dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici in unità di misura anche qualora, a seguito del confezionamento offerto, il numero di confezioni da offrire comportasse la fornitura di una quantità superiore del fabbisogno indicato dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici.
- d) Il prezzo unitario è da intendersi come prezzo all'unità di misura considerata (singolo pezzo).
- e) Per tutto il materiale sterile è necessaria l'indicazione del lotto di produzione presente su ogni confezione e non solo sull'imballaggio e la presenza dei relativi certificati.
- f) Qualora sia prevista una scadenza deve essere indicato per ciascun prodotto il periodo di validità commerciale (data inizio validità e data scadenza, o data inizio validità e numero mesi di validità) e i prodotti devono essere consegnati con un periodo residuale di validità pari ad almeno i 2/3 dell'intero periodo originario.

L'aggiudicazione, si concluderà con il caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta da parte della Stazione appaltante, ovvero con l'invio del documento di stipula Firmato digitalmente dal legale rappresentante della stazione appaltante all'operatore economico attraverso il portale MePa "nella sezione COMUNICAZIONI"

Trattandosi di mera fornitura per il presente appalto non si dovrà procedere alla valutazione dei rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., in quanto assenti. L'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pertanto pari a zero.

ART. 2 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA E TERMINI

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa verifica dell'idoneità tecnica degli articoli proposti rispetto ai requisiti tecnici richiesti.

L'offerta è vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di aggiudicazione della fornitura.

Questo Ente si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di non affidare la fornitura senza che ciò possa comportare pretese di sorta da parte delle ditte partecipanti.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici si riserva inoltre il diritto di:

- non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida;
- di affidare un massimo di tre lotti al medesimo operatore economico.

L'Offerente dovrà presentare in sede di offerta:

- **il DGUE, compilato nella Parte II – “Informazioni sull'operatore economico” e nella Parte III - “Motivi di esclusione “- firmato digitalmente dal legale rappresentante;**
- **la Dichiarazione Tracciabilità Flussi Finanziari - firmato digitalmente dal legale rappresentante;**
- **il “Patto di Integrità degli Appalti Pubblici Regionali - firmato digitalmente dal legale rappresentante;**
- **il Dettaglio economico, redatto in formato excel secondo il modello predisposto e allegato sul portale, con l'indicazione dei prezzi unitari e complessivi per ciascun articolo. Il totale dell'intera fornitura indicato nell'offerta economica a sistema dovrà corrispondere alla sommatoria delle offerte complessive dei singoli articoli riportate nel foglio excel.**

Si richiede di indicare eventuali costi di trasporto e di specificarli nel “Dettaglio economico”.

Qualora nella compilazione del dettaglio economico i codici prodotto presentassero errori materiali di trascrizione rimanendo invariati gli ulteriori dati economici (prezzo offerto dell'articolo in esame) non si procederà all'esclusione dell'offerta. L'offerente avrà la possibilità di comunicare il codice prodotto corretto rimanendo inalterati gli altri elementi dell'offerta.

ART. 3 - GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del D.L. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e considerato il valore limitato della fornitura da erogare, l'operatore economico invitato è esonerato dalla prestazione della garanzia di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, previo miglioramento del prezzo offerto da precisare nel Dettaglio Economico .

ART. 4 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA - E PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il Fornitore contraente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni particolari di fornitura.

Sono a carico del fornitore contraente

- a. le spese di imballo, trasporto, scarico e consegna al piano presso le Strutture del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici indicate nel successivo art. 5 ed ogni onere accessorio e rischio relativi alla fornitura oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria o comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento;
- b. le eventuali spese necessarie per la verifica di conformità dei prodotti forniti;
- c. la fornitura in modalità informatica (cd, dvd, ecc) delle schede di sicurezza e di ogni altra documentazione necessaria o richiesta dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici ai fini del corretto utilizzo dei prodotti offerti.

Sono a carico del Fornitore contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla fornitura. Il Fornitore contraente si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro.

Il Fornitore contraente deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.

L'imposta di bollo è a carico dell'aggiudicatario ed è dovuta per qualunque forma di stipula del contratto, anche per le scritture private non registrate, secondo quanto previsto dal DPR n. 642/1972.

ART. 5 CONSEGNA DELLA FORNITURA

Il fornitore contraente dovrà provvedere **alla consegna della fornitura in un'unica soluzione nella sede stabilita dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici**, entro e non oltre i 60 giorni lavorativi e consecutivi dalla data di efficacia del contratto (da intendersi come data di caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta da parte della Stazione appaltante) Le sedi di consegna e relative quantità sono indicate nella lista di fornitura e verranno confermate in sede di ordinazione.

Le consegne dovranno essere effettuate presso le seguenti sedi della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici

Magazzini riceventi	Indirizzi	Orario Apertura Da Lunedì a Giovedì	Orario Apertura Venerdì
TORINO	Via Livorno, 60 , c/o Environment Park Palazzina A2L - 10144 Torino (TO)	9:00 - 12:30; 13.30 – 17.30	9,00-12,30

La fornitura dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto che **dovrà contenere:**

- il numero TD;
- il numero di CIG
- l'indicazione della Sede di consegna;
- l'indicazione dei prodotti consegnati e delle rispettive quantità.

Il ritiro da parte della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non solleva il fornitore contraente da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna.

Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore contraente presso la sede stabilita dalla **Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici**, negli orari giornalieri indicati nella tabella riportata all'ART.5.

ART. 6 - ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI

Alla consegna della fornitura verrà effettuato un controllo preliminare sulla corrispondenza tra quanto consegnato e quanto indicato sul documento di trasporto e sull'integrità degli imballi, verificando l'assenza di lacerazioni o manomissioni. La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il fornitore contraente dal rispondere ad eventuali contestazioni da parte del punto ordinante che potrebbero insorgere in relazione a vizi riscontrabili solo all'atto dell'utilizzo del bene.

L'effettiva verifica sulla qualità, quantità, scadenza e corrispondenza del bene consegnato con l'offerta accettata dal punto ordinante verrà effettuato dal personale incaricato della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici entro 30 giorni lavorativi dalla data di consegna, da considerarsi "termine per l'accertamento della conformità della merce". Decorso tale termine senza che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici abbia sollevato eccezioni il bene consegnato si intende conforme e quindi accettato.

La merce non accettata per non conformità resterà a disposizione del fornitore contraente a suo esclusivo rischio e pericolo e dovrà altresì, a sua cura e spese, essere ritirata dal luogo di consegna e sostituita con altra della qualità prescritta, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di non conformità inviata a mezzo PEC da parte del punto ordinante. Decorso detto termine, la merce sarà smaltita e le spese di smaltimento saranno a carico del Fornitore contraente.

La mancata sostituzione della merce da parte del fornitore contraente, nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, sarà considerata quale "mancata consegna" e la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici avrà diritto ad agire mediante l'applicazione delle penali previste all'art. 8 delle presenti condizioni particolari di fornitura.

ART. 7 – TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

I Fornitori contraenti, ad avvenuta consegna dei beni, potranno emettere fattura in un'unica soluzione. La fattura dovrà contenere le seguenti voci:

- il codice C.I.G. relativo al lotto aggiudicato (Codice Identificativo Gara);
- il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento
- il numero di TD
- gli estremi della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva della fornitura
- gli estremi della determina di impegno di spesa l'indicazione dei prodotti consegnati con i rispettivi codici articolo, le rispettive quantità, i prezzi unitari e il prezzo complessivo;
- la dicitura "scissione del pagamento" ai sensi del nuovo meccanismo denominato "Split Payment" (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario) normato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)".
- il dettaglio del costo di ogni singola voce

Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico sul Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al seguente **codice univoco ufficio IPA F7XJX1**.

Indipendentemente dalla sede di consegna, la fattura emessa dovrà essere intestata alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, Partita IVA 02843860012 – Codice Fiscale 80087670016 - Via Livorno, 60 c/o Environment Park, 10143 TORINO.

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che il Fornitore possa sollevare riserve o eccezioni.

In considerazione dell'oggetto del contratto, il corrispettivo per la fornitura eseguita sarà pagato a **30 giorni dalla data di arrivo della fattura sul Sistema di Interscambio(S.d.I) del portale della fatturazione elettronica** da parte della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici.

Il pagamento del corrispettivo della fornitura è subordinato alla regolare esecuzione della fornitura secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, nonché alla regolarità contributiva del Fornitore contraente attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), acquisito d'ufficio dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici. In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte del Fornitore contraente, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile così come previsto dall' art.30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

Nel caso di contestazione della fattura da parte della Regione Piemonte, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art.1224 comma 2 del codice civile.

Il Fornitore contraente ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici dimostri che il ritaTD nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

ART. 8 – PENALI E PROCEDURE

Per ogni giorno lavorativo di ritaTD nella consegna della fornitura rispetto ai termini previsti all'art. 5 delle presenti condizioni particolari di fornitura, Il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale e comunque un importo non inferiore a 15 euro.

La non conformità dei beni consegnati rispetto a quanto richiesto senza sostituzione dei beni nei termini previsti all'art. 6 delle presenti condizioni particolari di fornitura sarà considerata “mancata consegna”.

Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 6 delle presenti condizioni particolari di fornitura senza che il Fornitore abbia presentato proprie deduzioni o abbia provveduto alla sostituzione della merce non accettata con altra della qualità prescritta, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici provvederà ad applicare una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale e comunque un importo non inferiore a 15 euro per ogni giorno di ritaTD a decorrere dalla data di comunicazione della non conformità.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali comprensivi dei ritardi che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti verranno contestati dal Fornitore contraente per iscritto tramite PEC. Il Fornitore contraente, dovrà comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni a giudizio della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate.

Oltre le ipotesi di ritaTD nella consegna o di consegna non conforme in ogni altro caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici provvederà all'applicazione delle penali negli importi e con la procedura indicata nel presente articolo

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo del corrispettivo contrattuale, poiché, superato tale limite, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico -

Scientifici potrà procedere alla risoluzione contrattuale, e all'esecuzione in danno all'esecutore inadempiente ai sensi dell'art. 108 del d.lgs.50/2016 e s.m.i. In presenza di penalità a carico del Fornitore, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici tratterà l'importo corrispondente alla penale dalla liquidazione del corrispettivo contrattuale.

ART. 9 RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà recedere dal contratto, comunicando mediante pec al Fornitore contraente la propria decisione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 cod. civ.(Recesso unilaterale dal contratto), tenendo indenne il Fornitore contraente delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto ai sensi dell'art.1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni lavorativi da darsi mediante PEC, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti nelle seguenti ipotesi:

- a) per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell' Fornitore contraente;
- b) per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- c) per cessione del contratto o subappalto da parte del Fornitore contraente che non risultano autorizzati dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici;
- d) qualora il Fornitore contraente non reintegri le cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- e) l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'ammontare del corrispettivo contrattuale.

Qualora la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sul Fornitore contraente al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, il Fornitore contraente è tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altro fornitore.

Il contratto potrà inoltre essere risolto:

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non dipendenti dalla volontà della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto;
- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili al Fornitore contraente, ai sensi dell'art. 1672 cod. civ.

Nelle ipotesi indicate ai punti precedenti, la risoluzione avviene di diritto non appena la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, concluso il relativo procedimento, disponga di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione mediante pec al Fornitore contraente. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo del Fornitore contraente.

ART. 10 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO

Con la risoluzione del contratto per cause imputabili al fornitore contraente sorge in capo alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici il diritto ad affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno del Fornitore contraente inadempiente.

L'affidamento a terzi viene comunicato al Fornitore contraente inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate al nuovo fornitore e degli importi contrattuali relativi.

Al Fornitore contraente inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono trattenute da eventuali crediti del Fornitore contraente. Nel caso di minor spesa nulla compete al Fornitore contraente inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il Fornitore contraente inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i

ART 11- RISERVATEZZA

1. Il Fornitore contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni compresi i dati tecnici, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi 1 e 2, il Punto Ordinate/Soggetto Aggiudicatore ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Punto Ordinate/Soggetto Aggiudicatore.
5. Il Fornitore contraente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore contraente medesimo a gare e appalti.

ART. 12 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E DEL GDPR 2016/679

1. I dati personali forniti dall'operatore economico/fornitore contraente alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)";

2. i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità e per lo svolgimento delle fasi e delle attività preliminari alla stipulazione del contratto inerente alla fornitura di Consumabili Monouso Eppendorf, per una corretta gestione contrattuale e per adempiere a tutti gli obblighi di legge e per le finalità amministrative previste dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i, tali dati saranno comunicati alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;

3. i dati personali riferiti all'operatore economico/Fornitore contraente saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

4. in riferimento al comma 3 del presente articolo, nell'ambito del servizio oggetto delle presenti condizioni particolari di contratto, i soggetti preposti al trattamento dei dati personali, ai quali saranno comunicati potrebbero appartenere alle seguenti categorie:

- a) dipendenti pubblici e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche relative al rapporto contrattuale che si andrà ad instaurare;
- b) istituti di credito per le operazioni di incassi e pagamenti;
- c) soggetti esterni per eventuali attività da svolgere legate alla perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- d) corrieri, spedizionieri e depositari ed altra società di servizi funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale;
- e) altre autorità e/o amministrazioni pubbliche per l'adempimento di ogni obbligo di legge;

5. il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente con la Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici . Un eventuale rifiuto di conferire i dati personali, pertanto, comporterà l'impossibilità di iniziare o proseguire il rapporto contrattuale con la Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici;

6. i dati riferiti all'operatore economico/fornitore contraente resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);

7. i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente sono conservati, per il periodo 10 anni (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente – Regione Piemonte). i dati personali riferiti all'operatore economico riportati nei documenti contrattuali sottoscritti fra le parti saranno conservati per un periodo illimitato (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente – Regione Piemonte)

8. i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;

9. i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it piazza Castello 165, 10121 Torino;

10. il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici pro-tempore e domiciliato presso la sede operativa del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici - via Livorno, 60 10100 Torino;

11. il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte nonché CONSIP per tutto ciò che è conservato ed inviato sul portale MePa;

12. l'operatore economico/Fornitore contraente potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

ART-13 – OBBLIGHI IN CAPO AL FORNITORE CONTRAENTE IN MATERIA DI DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna a sua volta ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell'informativa, come sopra richiamata.

2. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore contraente si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in

genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

3. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore contraente sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Soggetto Aggiudicatore "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte del Soggetto Aggiudicatore, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore contraente nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. Il Fornitore contraente si impegna a comunicare al Soggetto Aggiudicatore i dati inerenti al proprio Titolare del trattamento e comunicare i nominativi del personale autorizzato al trattamento dei dati personali;

4. Nel caso in cui il Fornitore contraente violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Soggetto Aggiudicatore diffiderà il Fornitore contraente ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Soggetto Aggiudicatore in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

5. Il Fornitore contraente si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

ART. 14 – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E PATTO DI INTEGRITA' DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto:

a) dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) 2022-24 nonché il Programma per la trasparenza e l'integrità, approvate con DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022 (consultabile al sito <http://trasparenza.regione.piemonte.it/piano-triennale-per-la-prevenzionedella-corruzione-e-della-trasparenza>), in attuazione della Legge 190/2012, per ciò che riguarda in particolare la Misura 4.1 "Le misure generali del trattamento del rischio" in particolar modo ciò che riguarda:

- o il codice di comportamento approvato con la DGR 1-1717 del 13 Luglio 2015;
- o i divieti post-employment: Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors) (art. 53 comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001);

b) dal "Patto di Integrità degli Appalti Pubblici Regionali", approvato con D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021, che si allega alle presenti Condizioni di Contratto.

La violazione delle disposizioni contenute nelle sopra indicate Misure da parte dell'Appaltatore comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto.

ART. 15 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

Il Fornitore contraente deve comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle

nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non esegue alcun pagamento al Fornitore contraente in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

Il Fornitore contraente deve trasmettere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.

ART. 16- FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino

Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali/Particolari di contratto l'operatore economico/ Fornitore contraente dichiara di aver preso visione "dell'ART. 12 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679", fermo quanto previsto dall'Art 6 comma 1 lett. B) del medesimo regolamento.

*Per Accettazione il Fornitore
Contraente
Firmato Digitalmente*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	n. progr.	Descrizione Articolo	Unità di misura	Quantità richiesta da Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici in unità di misura	Marca	Codice Articolo del Fornitore	Codice articolo del produttore in caso l'offerente sia un rivenditore	Confezionamento offerto	Numero confezioni offerte	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo a confezione (IVA esclusa)	Importo Totale Offerto (numero confezioni moltiplicato prezzo a confezione)	
2	1												
3	2												
4	3												
5	4												
6	5												
7	6												
8	7												
9	8	<p>I campi da A sino a D sono compilati da Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici e non sono da modificare:</p> <p>Campo A: numero progressivo</p> <p>Campo B: descrizione del prodotto richiesto</p> <p>Campo C: unità di misura utilizzata per quantificare il prodotto richiesto</p> <p>Campo D: quantità richiesta calcolata secondo l'unità di misura indicata</p>			Per ogni prodotto deve essere indicata la marca	Per ogni prodotto deve essere inserito il codice che lo identifica nel catalogo di chi presenta l'offerta	Per ogni prodotto deve essere inserito il codice che lo identifica nel catalogo del produttore	Indicare per ogni articolo la quantità di prodotto presente nella confezione di vendita.	Indicare per ogni articolo il numero di confezioni offerte.	Il numero di confezioni moltiplicato per il valore indicato nel confezionamento offerto dovrà restituire un valore pari o superiore alla quantità richiesta da Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici in unità di misura	Indicare il prezzo al netto dell'IVA dell'unità di misura indicata (singolo pezzo, litro, metro, paio, ...), CON UN MASSIMO DI 4 CIFRE DECIMALI ,	Indicare il prezzo al netto dell'IVA, CON UN MASSIMO DI 2 CIFRE DECIMALI, della singola confezione. Si prega di fare attenzione che il valore inserito sia effettivamente con due sole cifre decimali e non sia invece solo visualizzato con due decimali	Indicare il prezzo totale offerto al netto dell'IVA, CON UN MASSIMO DI 2 CIFRE DECIMALI, per l'intera fornitura di ogni singolo articolo. Il valore inserito sarà il prodotto del prezzo a confezione per il numero di confezioni offerte Si prega di fare attenzione che il valore inserito sia effettivamente con due sole cifre decimali e non sia invece solo visualizzato con due decimali
10	9												
11	10												
12	11												
13	12												
14	13												
15	14												
16	15												
17	16												
18	17												
19	18												
20	19												
21	20												
22	21												
23	22												
24	23												
25	24												
26	25												
27	26												
28	27												
29													
30													
31											TOTALE OFFERTA		
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

Il totale offerta sarà la sommatoria dei prezzi totali per riga. Tale importo dovrà essere identico a quello inserito nell'offerta economica predisposta dal sistema di e-Procurement SINTEL

M	
1	Importo offerto al netto del miglioramento del prezzo per esonero presentazione garanzia definitiva ex art 103, c 11 del Codice Contratti
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	Indicare il prezzo offerto al netto dell'IVA e al netto dell'eventuale sconto per essere esonerati dalla presentazione della garanzia definitiva ai sensi dell'art 103 comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., CON UN MASSIMO DI 2 CIFRE DECIMALI.
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

Dettaglio Economico Fornitura "Consumabili Monouso Eppendorf" – CIG Z4C37822C1

n.progr.	Descrizione Articolo	Unità di misura	Contenuto Confezione	Quantità richiesta da Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici in unità di misura	Marca	Codice Articolo del Fornitore	Codice articolo del produttore in caso l'offerente sia un rivenditore	Confezionamento offerto	Numero confezioni offerte	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo a confezione (IVA esclusa)	Importo Totale Offerto (numero confezioni moltiplicato prezzo a confezione)	Importo offerto al netto del miglioramento del prezzo per esonero presentazione garanzia definitiva ex art 103, c 11 del Codice Contratti
1	UVette® 220 nm – 1.600 nm, Cuvetta in plastica Eppendorf originale, confezionata singolarmente (anche priva di RNasi e DNasi) e priva di proteine, PCR clean, 50 – 2,000 µL, 80 pezzi	Pezzi	80	3	Eppendorf								
2	ep Dualfilter T.I.P.S.®, PCR clean e sterile, 0,1 – 10 µL M, 40 mm, grigio medio, puntali incolore, 960 puntali (10 racks × 96 puntali)	Conf	960 puntali (10 racks × 96 puntali)	3	Eppendorf								
3	ep Dualfilter T.I.P.S.®, PCR clean e sterile, 0,5 – 20 µL L, 46 mm, grigio chiaro, puntali incolore, 960 puntali (10 racks × 96 puntali)	Conf	960 puntali (10 racks × 96 puntali)	3	Eppendorf								
4	ep Dualfilter T.I.P.S.®, PCR clean e sterile, 2 – 100 µL, 53 mm, giallo, puntali incolore, 960 puntali (10 racks × 96 puntali)	Conf	960 puntali (10 racks × 96 puntali)	3	Eppendorf								
5	ep Dualfilter T.I.P.S.®, PCR clean e sterile, 50 – 1,000 µL, 76 mm, blu, puntali incolore, 960 puntali (10 racks × 96 puntali)	Conf	960 puntali (10 racks × 96 puntali)	3	Eppendorf								
TOTALE OFFERTA OFE												€	-

Consumabili Monouso Eppendorf

ALLEGATO A

Lista di Fornitura e Sede di Consegna "Consumabili Monouso Eppendorf" – CIG Z4C37822C1				
--	--	--	--	--

n.progr.	Descrizione Articolo	Unità di misura	Contenuto Confezione	Marca	Codice Articolo del Fornitore	Quantità richiesta da Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici in unità di misura	SEDE DI CONSEGNA
1	UVette® 220 nm – 1.600 nm, Cuvetta in plastica Eppendorf originale, confezionata singolarmente (anche priva di RNasi e DNasi) e priva di proteine, PCR clean, 50 – 2,000 µL, 80 pezzi	Pezzi	80	Eppendorf	30106300	3	Via Livorno, 60 TORINO
2	ep Dualfilter T.I.P.S.®, PCR clean e sterile, 0,1 – 10 µL M, 40 mm, grigio medio, puntali incolore, 960 puntali (10 racks × 96 puntali)	Conf	960 puntali (10 racks × 96 puntali)	Eppendorf	30078519	3	
3	ep Dualfilter T.I.P.S.®, PCR clean e sterile, 0,5 – 20 µL L, 46 mm, grigio chiaro, puntali incolore, 960 puntali (10 racks × 96 puntali)	Conf	960 puntali (10 racks × 96 puntali)	Eppendorf	30078527	3	
4	ep Dualfilter T.I.P.S.®, PCR clean e sterile, 2 – 100 µL, 53 mm, giallo, puntali incolore, 960 puntali (10 racks × 96 puntali)	Conf	960 puntali (10 racks × 96 puntali)	Eppendorf	30078543	3	
5	ep Dualfilter T.I.P.S.®, PCR clean e sterile, 50 – 1,000 µL, 76 mm, blu, puntali incolore, 960 puntali (10 racks × 96 puntali)	Conf	960 puntali (10 racks × 96 puntali)	Eppendorf	30078578	3	